

SCHEDA N.25
SMALTIMENTO RIFIUTI: AUTORIZZAZIONE IMPIANTI

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

Impianti nuovi o realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

Regione

Provincia

Adempimenti

Va richiesta l'autorizzazione per la costruzione di impianti e per le operazioni di smaltimento e rifiuto. La richiesta di autorizzazione va inoltrata alla Regione o alla Provincia delegata

Modalità e tempi

Impianti fissi

- Deposito del progetto alla Regione con eventuale comunicazione di procedura d'impatto ambientale statale. Contestualmente alla domanda può essere presentata la domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 28.
- Entro 30 giorni la Regione convoca la Conferenza
- Entro 90 giorni la Conferenza esprime il parere
- Entro 30 giorni la Giunta Regionale o la Provincia se delegata approva il progetto
- Autorizzazione Regionale o della Provincia se delegata alla realizzazione e se richiesto all'esercizio

Contestualmente alla domanda può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero

L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le

prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in particolare:

- a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da smaltire e da recuperare;
- b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti, e alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale;
- d) il luogo di smaltimento;
- e) il metodo di trattamento e di recupero;
- f) i limiti di emissione in atmosfera,
- g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- h) le garanzie finanziarie;
- i) l'idoneità del soggetto richiedente.

Impianti mobili

- Comunicazione alla Regione territorialmente competente 60 giorni prima dell'inizio dell'attività

Oneri

Spese di progettazione ed eventualmente spese di istruttoria della domanda

Validità

Vedi scadenza

Scadenza

L'autorizzazione per lo smaltimento e recupero è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

La durata dell'autorizzazione dell'impianto di sperimentazione è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti non può comunque superare i due anni.

Rinnovi

L'autorizzazione per lo smaltimento e recupero è rinnovabile ogni cinque anni

Sanzioni

Arresto da 3 mesi ad 1 anno oppure ammenda da 5 a 50 milioni.

Arresto da 6 mesi a 2 anni più ammenda da 5 a 50 milioni in caso di rifiuti pericolosi

Norme comunitarie

Norme nazionali

D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (legge quadro, attuativa di tre direttive della comunità europea); sono previsti una settantina di decreti attuativi, solo alcuni dei quali sono già stati adottati;

D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 (modifica il d.lgs. 22/1997);

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrati